



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 148 del 23/09/2010**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 23 luglio 2010, n. 371

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. n. 59/05, rilasciata alla Società "ECODAUNIA S.r.l." relativamente all'impianto ubicato in Cerignola alla via dei calzolari 133 - codice attività IPPC 5.1 - All. I al D.Lgs. 59/05 - Fascicolo 86.

L'anno 2010 addì 23 del mese di luglio in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA,  
ING. ANTONELLO ANTONICELLI

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente in materia di autorizzazione integrata ambientale, successivamente indicato come Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

adotta il presente provvedimento

Visto il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico" e s.m.i.;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";

Visto il Regolamento Regionale 18/07 "Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D. Lgs. n°152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo".

Visti i provvedimenti :

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione

integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;

Visti inoltre:

- L. 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

- il D.Lgs. 152/06: “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 “ Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC);

Considerato che:

- le BAT di riferimento per lo specifico settore sono rappresentate dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 2005;

- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informatori della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del “Piano di Monitoraggio e Controllo”, il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. – Serie Generale 135 del 13.6.2005: - “Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99”; “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;

Tenuto conto che:

l'impianto “ECODAUNIA S.r.l.” con sede in Cerignola alla via dei calzolari 133 è già autorizzato in forza dei provvedimenti autorizzativi di carattere ambientale, riportati nell'allegato tecnico Allegato A al punto 5.0;

Pertanto:

visti i risultati istruttori della segreteria tecnica e delle conferenze di servizi tenutesi in data 04 giugno 2010 e 24 giugno 2010 con parere favorevole al rilascio AIA alle condizioni/prescrizioni contenute nel presente provvedimento con allegati;

ritenuto di poter rilasciare ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata;

dato atto che le prescrizioni contenute nel <> che si compone degli allegati: “Allegato A”, “Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo”, parte integrante del presente atto amministrativo, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente; che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati

devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

precisato che, ai sensi del comma 14 e del comma 18 dell'art. 5 del D.lgs n. 59/05, il presente provvedimento sostituisce le autorizzazioni indicate al punto 5.0 dell' "Allegato A";

preso atto che la società ECODAUNIA S.r.l." – impianto di CERIGNOLA (FG) non risulta registrata ai sensi del Regolamento EMAS, e non risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, per cui ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 59/05, la presente AIA ha validità di anni 5 (cinque);

Visto il parere di compatibilità ambientale favorevole, espresso dalla Provincia di Foggia, competente in materia di VIA per la specifica attività oggetto di autorizzazione ai sensi delle Leggi Regionali 11/01 e 17/07, con D.D. n.3218/6.15/Reg. Determine del 05/10/2009.

richiamato il Decreto-Legge 30 ottobre 2007, n. 180 "Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie – Aia" convertito con Legge 19 dicembre 2007 n. 243 in forza del quale "Fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazione ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto."

ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

dato atto che ai fini delle spese istruttorie relative al rilascio dell'autorizzazione AIA il gestore ha regolarmente provveduto al versamento dell'importo, producendone copia, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 con la quale, nelle more dell'applicazione dello specifico Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazione integrata ambientale, la Giunta ha disposto che: "i gestori provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;

precisato che a seguito dell'adeguamento delle tariffe regionali al D.M. del 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", si provvederà a richiedere alla "ECODAUNIA S.r.l." impianto di CERIGNOLA il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m.i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

## DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 59/05 la Società "ECODAUNIA S.r.l." per l'impianto sito in Cerignola alla via dei calzolari 133 con codice attività IPPC 5.1. All. I al D.Lgs. 59/05 alle condizioni, prescrizioni ed

attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità di tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato “Documento Tecnico” che si compone degli allegati: “Allegato A” di n. 35 (trentacinque) facciate, “Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo” di n. 17 (diciassette) facciate.

Di stabilire che:

- l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate secondo quanto indicato al punto 5.0 del documento tecnico “Allegato A”;
- l’Autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs 59/2005, art. 9, comma 3, è soggetta a rinnovo ogni cinque anni fatti salvi eventuali aggiornamenti ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 59/05 e smi;
- l’efficacia della presente Autorizzazione è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie secondo i criteri del Regolamento Regionale 18/2007 e alla successiva approvazione delle stesse da parte della competente Provincia;
- la Società è tenuta al puntuale rispetto delle comunicazioni inerenti le “modifiche dell’impianto”, secondo quanto previsto dall’art. 10 del D. Lgs. 59/05;
- per effetto dell’intervenuto D.M. del 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale sulle tariffe”, a seguito della predisposizione di apposito provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a richiedere il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto.

L’Arpa Puglia – Dipartimento Provinciale di Foggia e la Provincia di Foggia, ognuno nell’ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della Ditta ivi compresa l’osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici “A e B”;

L’Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente Autorizzazione con oneri a carico del gestore.

Di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, presso la Provincia di Foggia e presso il Comune di Cerignola;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Ecologia, alla Società “ECODAUNIA S.r.l” con sede legale in Cerignola alla via dei calzolari 133;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Foggia, al Comune di Cerignola, all’ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Foggia, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente Atto autorizzativo sul BURP;

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni

(sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che l'adozione del presente atto, da parte del Dirigente del Servizio Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing. Antonello Antonicelli

Il Funzionario

Dr.ssa Francesca Visicchio